



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

e con il Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge.....	»	13
Testo dell'Accordo.....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo dell'alle-
gato Accordo, che si colloca nel più ampio
contesto normativo e convenzionale vigente,
anche in considerazione della normativa elab-
orata dall'Unione europea e degli indirizzi
forniti dal Gruppo d'azione finanziaria inter-
nazionale - *Financial Action Tack Force*
(GAFI-FATF) - l'organismo che definisce
gli *standard* internazionali contro il riciclag-
gio e il finanziamento del terrorismo, è il ri-
sultato dei negoziati condotti dalla parte ita-
liana con la parte sammarinese successiva-
mente alla firma dell'Accordo di coopera-
zione economica avvenuta il 31 marzo
2009 tra il Ministro Frattini e il Sottosegre-
tario Mularoni.

Esso disciplina e rafforza la collabora-
zione tra le autorità finanziarie dei due
Paesi, ridisegnando compiutamente l'assetto
delle relazioni bilaterali in materia finanzia-
ria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in
un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità
dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di preve-
nire e reprimere in maniera ancora più effi-
cace i fenomeni connessi agli abusi di mer-
cato, al riciclaggio di denaro ed al finanzia-
mento del terrorismo, garantendo, altresì, un
adeguato sistema di controllo dei movimenti
transfrontalieri di denaro contante.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede la più
ampia collaborazione tra le Autorità di vigi-
lanza italiane e sammarinesi nel settore ban-
cario, finanziario ed assicurativo con possi-
bilità anche di ispezioni dirette e congiunte
sugli intermediari sammarinesi controllati
da intermediari italiani e l'inopponibilità
del segreto bancario. La collaborazione, con-
cessa senza vincoli di riservatezza nello
scambio di informazioni tra le autorità com-
petenti, è estesa anche alle attività investiga-

tive e di indagine tra la Guardia di finanza,
la Direzione investigativa antimafia (DIA),
la Gendarmeria ed il Nucleo interforze sam-
marinesi, per la repressione dei reati finan-
ziari, nonché ai rapporti ed agli scambi in-
formativi tra l'Agenzia per l'informazione
finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di
informazione finanziaria (UIF) italiana. La
parte sammarinese, che ha dato la propria
disponibilità a continuare e consolidare il
processo di recepimento interno degli *stan-
dard* internazionali, dei principi e degli isti-
tuti rilevanti in ambito europeo, si è impe-
gnata inoltre ad adottare e mantenere nel
proprio ordinamento una normativa riguar-
dante i dati informativi relativi all'ordinante
che accompagnano i trasferimenti di fondi,
una normativa sui controlli sul denaro con-
tante e valori assimilati ed una relativa agli
abusi di mercato.

È stata, altresì, raggiunta l'intesa sullo
scambio di informazioni riguardanti l'esi-
stenza, la tipologia ed il numero di rapporti
giuridici finanziari presso intermediari ope-
ranti in ciascun Paese, intestati ad individui
o enti (per l'Italia si tratta delle informazioni
disponibili nell'anagrafe dei rapporti finan-
ziari). Tale tipologia di informazioni non
preclude alle autorità dei due Paesi la possi-
bilità di richiedere ulteriori elementi infor-
mativi o approfondimenti necessari.

Infine, è stata prevista una clausola a sal-
vaguardia dell'effettività della cooperazione,
in base alla quale le misure che le parti pos-
sono adottare per favorire l'integrazione tra i
rispettivi sistemi finanziari e semplificare
l'adempimento di determinati obblighi si ap-
plicano a condizione che siano effettiva-
mente attuate le forme di cooperazione pre-
viste dall'Accordo.

Il testo, nelle sue parti fondamentali, è stato sottoposto all'esame del Comitato di sicurezza finanziaria nel corso delle sue riunioni nel mese di aprile e maggio 2009. Le varie autorità italiane competenti hanno col-

laborato nella stesura e definizione del testo dell'Accordo.

La realizzazione del presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

Disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009".

Dall'attuazione del provvedimento sopra indicato non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Le attività che l'Italia e San Marino si impegnano a svolgere ai sensi dell'articolo 3 (vigilanza su base transfrontaliera; applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione dei dati; segnalazione di operazioni sospette; trasmissione dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria sammarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria italiana; forme di collaborazione nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari) rientrano tra le funzioni istituzionali che le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere. Conseguentemente, queste dispongono delle risorse umane, organizzative e tecniche necessarie ad adempiere alle prescrizioni sancite nell'Accordo medesimo. Si rileva, infine, che pur non essendo vigente l'Accordo in argomento, tali funzioni sono già svolte dalle amministrazioni interessate in virtù di esistenti buone pratiche di collaborazione.

L'articolo 4 costituisce la Commissione Mista. La Commissione Mista sostituisce il Comitato di contatto e la Commissione Mista rispettivamente previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra San Marino e Italia del 2 maggio 1991. Tale Convenzione cesserà di avere efficacia a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto. Non sono previsti compensi per la partecipazione alla Commissione in argomento, le cui attività si svolgeranno in



continuità con quelle del Comitato di contatto e della precedente Commissione Mista, con incontri prevalentemente a cadenza annuale alternativamente in Italia e a San Marino


Pertanto, la partecipazione alla Commissione Mista non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle relative spese si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 DIC. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La necessità di procedere alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009, si colloca nel più ampio contesto normativo e convenzionale vigente, anche in considerazione delle molteplici direttive e raccomandazioni presenti a livello comunitario e degli indirizzi forniti dai principali organismi internazionali operanti in ambito finanziario, in materia bancaria, finanziaria e assicurativa, di individuazione e repressione degli abusi di mercato, di servizi di pagamento nonché in materia di contrasto al riciclaggio di denaro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente Accordo si collega all'Accordo in materia di cooperazione economica, fatto a San Marino il 31 marzo 2009, ed in particolare al suo articolo 1 ("Collaborazione in materia finanziaria"), nonché al Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 e relativo Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012.

L'articolo 1 pone l'accento sulla collaborazione per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e gli abusi di mercato, nonché il controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. San Marino si impegna a perseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria.

Viene, altresì, stabilito che agli enti creditizi e finanziari sammarinesi possa essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.

Ai sensi dell'articolo 2, San Marino si impegna a dotarsi della legislazione riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi in recepimento dell'apposito Regolamento (n. 1781/2006), del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006,



i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI e regolamento (n. 1889/2005), del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché gli abusi di mercato e gli obblighi di notifica delle transazioni sospette, in linea con la relativa direttiva 2003/6/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003.

L'articolo 3 stabilisce l'impegno reciproco a:

- garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera, anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti;
- assicurare gli obblighi di adeguata verifica di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;
- assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, la trasmissione di informazioni per l'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato;
- assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;
- assicurare forme di collaborazione tra autorità quali la Gendarmeria e il Nucleo Interforze sammarinesi e la Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza italiane.

Nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo, le competenti autorità si scambiano, su richiesta ed entro dieci giorni dalla richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo o ente.

Le Parti potranno adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi, sempre che siano attuate le forme di collaborazione previste dall'Accordo. In caso di sospensione delle suddette misure, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via amichevole il ripristino di un'effettiva collaborazione.

L'articolo 4 sancisce la creazione di una Commissione Mista per la verifica dell'attuazione



dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo sostituirà la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra San Marino e Italia del 1991 e l'Atto aggiuntivo con annesso processo verbale del 1994, che quindi cesseranno di avere efficacia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie, pertanto, non esiste possibilità di delegificazione.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo, è quindi obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.



8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi della specie con San Marino.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario, in quanto finalizzato all'innalzamento della collaborazione in essere tra le Autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria e favorendo lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari, al fine di prevenire e reprimere in maniera ancora più efficace i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

In ragione di quanto sopra, pertanto, non si ritiene che la presente ratifica dell'Accordo tra Italia e San Marino presenti aspetti di incompatibilità con il diritto comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate dalla Commissione Europea procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute del disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

In considerazione della specificità della materia oggetto dell'intervento, si ritiene che lo stesso non presenti aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Come già rappresentato al punto 10), il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario, in quanto finalizzato all'innalzamento della collaborazione in essere tra le Autorità finanziarie dei due Paesi. Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coerenti con le scelte effettuate nel disegno di legge.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie all'innalzamento della collaborazione in essere tra le Autorità finanziarie dei due Paesi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 3) della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 2) della parte I.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Dopo la ratifica con legge dell'Accordo in esame ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Unità per il Coordinamento
Diplomatico e del Trattato
Segreteria

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA

la REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO,

qui di seguito denominate le Parti,

- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
- tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
- vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
- vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;
- visto l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d'intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
- viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;
- viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
- viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il



Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;

- viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
- visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;
- visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell'art. 1 dell'Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.

Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi.

Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra Parte.

La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.



Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'accesso ed all'operatività nei rispettivi mercati finanziari.

Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.

Articolo 2

La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

- una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;
- una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;
- i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 3

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

- garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;



- assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.



Articolo 4

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

Articolo 5

Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991 e l'atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:

- del presente Accordo;
- della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a San Marino

Per il Governo
della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

